

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.3227659
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

Prof.ssa MIRASOLO CATERINA, nata a Castelvetro (TP), il 12.3.1969 (Codice Fiscale: MRSCRN69C52C286J), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), elett.te domiciliata presso il suo studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. ***Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.3227659 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.***

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

Giunta Luigia Maria Rita Angela e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

a) in parte qua, degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici recante la modalità di partecipazione a detto corso e della relativa prova finale, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

- b) della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico del 7 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0064933.07-05-2024 (*doc. n. 1*) recante “*ESITI PROVA SCRITTA 6 MAGGIO 2024 - DM 8 giugno 2023, n. 107*”, nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il punteggio di 8.0 e non il maggior punteggio di 8.6 in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- c) ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023 (*doc. n. 2*), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- d) del punteggio di 8.0 attribuito alla odierna ricorrente in relazione a tale prova e non il maggior punteggio di 8.6, in ragione dei quesiti oggetto di contestazione nel presente atto;
- e) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di alcuni con formulazione erronea, ambigua o comunque inesatta e, in particolare i quesiti nn. 22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- f) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, attribuisce alla ricorrente il punteggio di 8.0, sufficiente al superamento della stessa, ma che, comunque, poteva essere superiore ove non fossero stati somministrati quesiti erronei, ambigui e/o inesatti;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio di prova, pari a 8.6;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti ad attribuire un punteggio maggiore alla ricorrente e nella misura di punti 8.6.

FATTO

L'odierna parte ricorrente, in data 6 maggio 2024, ha partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023).

Tale procedura è stata bandita per porre rimedio al contenzioso generato a seguito delle irregolarità verificatesi nel concorso ordinario del 2017. Il Legislatore, più precisamente, ha riservato tale nuova procedura a coloro che, non avendo superato la prova scritta o la prova

orale del concorso svoltosi nel 2017, avevano impugnato – come l’odierna ricorrente – gli atti di esclusione e che avevano un ricorso pendente alla data di entrata in vigore della norma di “sanatoria”.

Gli esiti della prova scritta sono stati comunicati giusta Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico del 7 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0064933.07-05-2024 (*cfr. doc. n. 1*).

La ricorrente vedeva attribuirsi, dapprima il punteggio di 7.9; poi, a seguito di una rettifica in merito alla errata formulazione del quesito n. 61, il punteggio di 8.0 (*doc. n. 3*).

Tuttavia, oltre al predetto quesito rettificato in autotutela dall’Amministrazione, sono emerse diverse domande dal contenuto erroneo, ambiguo o comunque inesatto, che hanno determinato una penalizzazione della ricorrente in termini di punteggio, il quale è stato sufficiente al superamento della prova, ma, comunque, inferiore a quanto sarebbe dovuto essere ove non fossero stati somministrati quesiti erronei, ambigui e/o inesatti.

Tale aspetto risulta rilevare ai fini del collocamento nella graduatoria finale (che verrà stilata dopo la valutazione dei titoli) e, di conseguenza, in relazione all’attribuzione delle diverse sedi di presa di servizio.

Di qui, l’interesse di parte ricorrente alla presente impugnativa, volto – per l’appunto – a vedersi riconosciuto il maggiore punteggio derivante dal riconoscimento dell’erroneità dei quesiti dettagliatamente censurati nel presente ricorso.

A ciò si aggiunga che la prova scritta si è svolta in condizioni di palese irregolarità, la quale ha influito sull’esito e sulla possibilità di ottenere un maggiore punteggio.

* * * * *

Ciò premesso, si censura l’esito conseguito nella prova scritta, ai fini dell’attribuzione di un maggiore punteggio, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittimità della selezione (prova scritta) in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi da 11 – quinquies a 11 – novies, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità

dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà.

I.1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023, “(Prova di accesso al corso intensivo di formazione)”, “1. I candidati inseriti nell'elenco degli ammessi, sulla base delle dichiarazioni rese e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, comma 8, sostengono la prova di accesso al corso intensivo di formazione, secondo una delle modalità di seguito specificate, sulle materie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al presente decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente:

a) i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sostengono una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 120 minuti e consiste in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie sopra indicate, cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; per ciascuna risposta errata o non data è attribuito il punteggio 0” ... “2. La valutazione della prova di cui al precedente comma 1 è effettuata come di seguito specificato sia con riferimento alla tipologia di cui alla lettera a) sia alla tipologia di cui alla lettera b). Per ciascuna delle materie indicate al comma 1 sono attribuibili un massimo di 15 punti, esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche sono attribuibili un massimo di 5 punti esclusivamente con l'utilizzo dei numeri interi. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato”.

Il punteggio ottenuto nella prova scritta di cui sopra risulta avere rilievo in relazione a quanto successivamente disposto nel D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 e, segnatamente,

nell'art. 9 “(*Graduatoria finale*)”, laddove viene previsto che “1. *I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. 2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259. 3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti. 4. Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria”.*

Da quanto sopra esposto appare evidente che il punteggio ottenuto alla prova scritta di cui alla richiamata decretazione ministeriale assume una grande importanza ai fini della sede di immissione a ruolo, attraverso la redazione di una graduatoria, per l'appunto, “*graduata*” anche sulla base proprio della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione,

I.2. Ebbene, proprio sulla base del rilievo di tale punteggio, l'odierna ricorrente – che, ad ogni modo, ha comunque superato la prova e “guadagnato” l'accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 – intende contestare la presenza, nella prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, di quesiti erronei, ambigui ed inesatti, così da vedersi riconosciuto un maggiore punteggio (che le potrebbe far scalare posizioni nella graduatoria finale).

Invero, vi è l'erroneità, ambiguità o comunque inesattezza del contenuto di molte domande oggetto della prova. Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione l'odierna istante, con conseguente illegittimità della selezione.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova della ricorrente, che ha subito un oggettivo pregiudizio della presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta.

In particolare, come si evince dalla prova dell'istante (*doc. n. 4*), rientrano in tale novero, salvo altri, sicuramente, i quesiti nn. 22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110:

a) il quesito n. 22 così recitava: *“Quale dominio di secondo livello è riservato alle scuole italiane a partire dal 20 settembre 2018?”*

- *gov.it*
- *edu.it.*
- *school.it*
- *edu.gov.it.”*

La risposta ritenuta corretta dal Ministero è stata *“edu.it.”*, quando, invece, non doveva considerarsi esatta nessuna delle quattro opzioni perché c'è un punto dopo la risposta considerata esatta cioè *“edu.it.”*, il che costituisce un errore.

b) il quesito n. 33 così recitava: *“A norma di quanto dispone l'art. 33, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali:*

- *Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non abbia preso servizio presso una diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità (risposta fornita dalla ricorrente).*
- *Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità.*
- *Tra l'altro, il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale (risposta considerata corretta dal Ministero)*
- *Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di vecchiaia.”*

Poiché il D.Lgs 165/2001, art. 33, c. 7 recita: *“Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità”*, sia la risposta fornita dalla ricorrente, sia la risposta considerata corretta da Fornez, sono accettabili come corrette.

Peraltro, la modalità nella quale sono formulate induce il candidato in errore, in quanto entrambe le definizioni proposte tra le risposte sono contenute nello stesso comma.

c) il quesito n. 44 così recitava: *“In materia di assenze retribuite cosa dispone per il dirigente scolastico l'art. 15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018?”*

- *In occasione del matrimonio il dirigente ha diritto a 10 giorni di permesso retribuito da fruire entro 120 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.*
- *Il dirigente ha diritto di astenersi per la partecipazione a concorsi od esami entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico. (risposta considerata corretta dal Ministero)*
- *Il dirigente ha diritto di assentarsi, entro il limite complessivo di otto giorni all'anno/anno scolastico o accademico, per partecipare a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, anche se non connessi con la propria attività lavorativa. (risposta fornita dalla ricorrente).*
- *Durante le assenze retribuite spetta al dirigente il 50% dell'intera retribuzione, compresi i compensi per il lavoro straordinario.”*

Poiché l'art. 15 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 recita: *“Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno solare o, per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o accademico”*, la risposta addotta come corretta da Formez, non può ritenersi tale, poiché il verbo *“astenersi”* non corrisponde ad *“assentarsi”* in quanto non appartengono alla medesima area semantica. L'astensione, infatti, è un istituto processuale teso a garantire l'imparzialità personale di soggetto deputato all'esercizio di una funzione giurisdizionale e che consiste nel mancato esercizio di tale funzione. L'assenza invece è la materiale mancata presenza o lontananza da un luogo di lavoro. Dunque, nel quesito, non vi sono risposte esatte, e deve ritenersi che ogni risposta è equivalentemente corretta.

d) il quesito n. 48, che così recitava: *“A norma di quanto prevede l'art. 21 del CCNL del personale dirigente dell'area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, l'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio competente di norma:*

- *Il prima possibile e comunque entro due giorni.*

- *All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.*
- *Il prima possibile e comunque entro tre giorni.*
- *Entro cinque giorni dal momento in cui si verifica.”*

La risposta addotta come corretta da Formez non può considerarsi corretta, in quanto manca di un elemento fondante della norma (la tempestività) e si riferisce ad un presunto “*orario di lavoro*”, che invece il DS non ha. Non “*orario*” di lavoro, ma “*impegno*” di lavoro. A stabilirlo è l’art. 15 (Impegno di lavoro) del CCNL dell’area V dell’11 aprile 2006 (Quadriennio normativo 2002-2005) relativo alla dirigenza scolastica che così recita testualmente: “*1. In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli*”.

Quella dell’impegno di lavoro e della presenza in servizio è una locuzione tipica dei contratti dirigenziali della Pubblica amministrazione. Il DS, infatti, organizza in modo autonomo e flessibile gli orari, i “tempi” e i “modi” della propria attività lavorativa in rapporto alle esigenze della scuola che dirige e dell’incarico che gli è stato affidato dal direttore dell’USR. Il DS, quindi, non timbra il cartellino e non ha un orario di lavoro, ma è “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” (art. 25, c. 2, D. lgs. 165/2001). La funzione dirigenziale, infatti, non si può limitare al permanere a scuola per un determinato numero di ore, da un minimo a un massimo. Così vista l’assenza di un orario preciso di lavoro (da notare la rubrica dell’articolo 15 del CCNL 2002-2005: “*impegno*” di lavoro e non “*orario*”) e in virtù del principio di omnicomprensività del trattamento economico al DS non sono previsti pagamenti per prestazioni straordinarie o remunerazioni aggiuntive per lo svolgimento dei suoi compiti legati al raggiungimento di obiettivi. Non si configura, pertanto per il DS, il rapporto sinallagmatico prestazione lavorativa-retribuzione, espressamente previsto, invece, per il contratto del comparto scuola ed Istruzione e ricerca.

Infatti, l’art. 21 del CCNL del personale dirigente dell’area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, parla di “giornata di lavoro” e non di “orario di lavoro” come definito erroneamente da Formez.

Di conseguenza, può dirsi che, tra le opzioni di risposta fornite dal Ministero, nessuna poteva dirsi corretta.

e) il quesito n. 104, che così recitava: “*Quale dei seguenti aspetti è considerato importante nella didattica metacognitiva?*”

- *Transfert/controtransfert dell'insegnante.*
- *Monitoraggio dei processi di apprendimento. (risposta considerata corretta dal Ministero)*
- *Meditazione guidata. (risposta ornita dalla ricorrente)*
- *Sistema di premi/punizioni.”*

La didattica metacognitiva è un approccio di insegnamento che mira a stimolare l’acquisizione di conoscenze, abilità e strategie metacognitive negli studenti. Nell’ottica di promuovere l’apprendimento efficace e autonomo, l’obiettivo è quello di sviluppare capacità di comprensione e regolazione dei propri processi cognitivi, nonché fornire agli studenti gli strumenti necessari per acquisire maggiori competenze metacognitive.

La più efficace modalità di realizzazione della didattica metacognitiva, sembra l’approccio autoregolativo, nel quale gli allievi vengono aiutati nel processo di riconoscimento delle abilità necessarie allo svolgimento di compiti di apprendimento ed incoraggiati alla scelta ed alla più produttiva applicazione di adeguate strategie operative.

Come si stimola la metacognizione? Porre domande stimolanti: stimolare il pensiero metacognitivo formulando domande che incoraggino gli studenti a riflettere sul proprio processo di apprendimento. Ad esempio: “Quali strategie hai utilizzato per risolvere questo problema?” o “Come hai deciso quali informazioni erano importanti?”.

Il monitoraggio dei processi di apprendimento è contestuale alla meditazione cognitiva (metacognizione) guidata dall’insegnante. Ne consegue che entrambe le risposte sono corrette.

f) il quesito n. 110, che così recitava: “*Secondo l’art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l'integrazione scolastica?*”

- *In tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido. (risposta cosiderata corretta dal Ministero)*
- *In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia. (risposta fornita dalla ricorrente)*
- *In tutte le tipologie di scuole, ad esclusione delle università.*
- *In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola primaria.”*

Ai sensi dell’art. 12, L. 104/92, il c. 1 recita: “Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido”, il c. 2 recita: “È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”, il c. 3

recita: “L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.

Innanzitutto l'asilo nido non è una scuola, ma una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che precede l'ingresso nella scuola dell'infanzia. Infatti, nella scuola dell'infanzia, l'attenzione non è più rivolta esclusivamente allo sviluppo della personalità individuale, ma anche all'impartizione di un'educazione prescolare. Quest'ultima costituisce il pilastro fondamentale di una scuola/istituzione scolastica.

Tale educazione prescolare manca negli asili nido, ed è invece presente nelle scuole dell'infanzia. Ciò poiché gli asili nido sono finalizzati esclusivamente all'inserimento in un contesto diverso dall'ambiente familiare, e non a scopi educativi o didattici. Segue il ragionamento normativo: il c. 1, che cita gli asili nido, si riferisce alla garanzia dell'inserimento negli asili nido, e non all'integrazione scolastica. L'inserimento è il periodo necessario al bambino per ambientarsi nella nuova situazione comunicativo-relazionale.

Il c. 2 invece si riferisce all'integrazione scolastica facendo esclusivamente riferimento alla scuola dell'infanzia e ai gradi successivi, ciò ad ulteriore dimostrazione del mancato carattere scolastico degli asili nido. Infatti l'integrazione scolastica si ottiene attraverso l'affiancamento di un insegnante di sostegno alla persona con disabilità nell'ambiente scolastico, e rappresenta la programmazione di un'attività scolastica specifica tale da permettere l'apprendimento. Ed ancora, l'apprendimento inteso come impartizione di un'educazione prescolare non è caratteristica degli asili nido, ma delle scuole dell'infanzia e dei successivi gradi. Peraltro si fa notare l'assenza di insegnanti di sostegno negli asili nido.

Il c. 3 fa infatti riferimento agli obiettivi dell'integrazione scolastica, ovvero l'impartizione di un'educazione prescolare (a partire dalla scuola dell'infanzia). Inoltre, come da normativa vigente, il Profilo di Funzionamento (propedeutico al PEI) si aggiorna al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia. Il PEI (piano educativo individualizzato) promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e dunque rappresenta il piano finalizzato all'effettiva integrazione scolastica della persona handicappata.

In ragione di quanto sopra la risposta adottata dal Ministero è sbagliata, quella adottata dalla ricorrente è l'unica da potersi considerare corretta.

I.3. Ebbene, tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, hanno, condizionato negativamente l'intera prova, con

conseguente alterazione del punteggio della ricorrente, la quale, anziché il punteggio di 8.0, avrebbe dovuto vedersi attribuire il maggiore punteggio di 8.6.

In particolare:

PUNTEGGIO PROVA	QUESITI CONTESTATI CUI NON E' STATA DATA RISPOSTA/CON RISPOSTA ERRATA	MAGGIORE PUNTEGGIO TEST CON L'AGGIUNTA DEI QUESITI CONTESTATI
8.0	22 – 33 – 44 – 48 – 104 – 110	8.6

I.4. Con specifico riguardo a tutti tali quesiti contestati, si censura, altresì, l'operato ed i lavori dell'Amministrazione e/o della Commissione all'uopo nominata per la predisposizione e/o la validazione dei quesiti.

Al riguardo, si censurano sin d'ora le modalità, i criteri e le motivazioni, che hanno portato la predetta Commissione a validare le domande della prova.

Non vi è dubbio, infatti, che il Ministero debba dare documentato conto delle scelte operate. Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi atto e/o verbale del Ministero o della predetta Commissione – al riguardo si è provveduto a formulare apposita istanza di accesso agli atti (*doc. n. 5*) – al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sulle attività espletate in relazione alla redazione e validazione dei quesiti. Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Ne deriva l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione al riguardo.

II

Illegittimità della prova, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi da 11 – quinquies a 11 – novies, del decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed

imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova scritta per l'accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 risulta essere stata caratterizzata, altresì, dal verificarsi di gravissime situazioni di irregolarità, le quali hanno inficiato il corretto svolgimento della stessa, con pregiudizio a carico della odierna ricorrente.

In particolare, il Ministero non ha garantito condizioni normali per lo svolgimento della prova, costringendo gli aspiranti dirigenti scolastici ad attendere oltre 4 ore per l'inizio della prova, con un numero di postazioni inferiori al necessario, in condizioni igieniche precarie, e con il ripetuto intervento dei sanitari per i malori di diversi concorrenti.

Inoltre, di dubbia legittimità la circostanza per la quale il risultato ottenuto da ciascun candidato non sia stato comunicato all'istante, come sempre accade per le prove a risposta multipla computer based.

Più precisamente, la prova si è svolta presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma. La convocazione era alle 10,30, ma la prova avrebbe avuto inizio alle 14.30 tra caos e disagi: mancavano i tablet, le sedie, ma soprattutto c'era nella grande sala un tanfo di fogna insopportabile. Molti candidati si sono sentiti male e sono intervenute le ambulanze.

A ciò si aggiunga che i risultati, malgrado fosse un quiz al computer non sono stati dati nella giornata sul momento, ma pubblicati il giorno successivo. Situazione di dubbia legittimità in fattispecie in cui la prova viene espletata a mezzo computer. Quanto accaduto sembrerebbe essere stato verbalizzato alla presenza del dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ebbene, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Si ritiene non necessaria, nel caso di specie, la notifica a soggetto controinteressato, atteso che, allo stato, non è stata ancora pubblicata una graduatoria (ma solo i punteggi individuali). Di qui l'impossibilità di acquisire in via ufficiale la presenza di soggetti realmente e potenzialmente controinteressati.

Tuttavia, per mero scrupolo, si è provveduto a notificare il presente ricorso ad un candidato che ha espletato la prova ed ha ottenuto punteggio utile all'ammissione al corso intensivo di formazione.

Ad ogni buon conto, per ulteriore scrupolo, ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritenga sufficiente quanto sopra, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Ciò posto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate – che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente – giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati e/o della definitività del punteggio attribuito alla ricorrente (fermo restando il diritto della stessa alla partecipazione al corso intensivo di formazione), essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che la ricorrente medesima rischierebbe di vedersi collocata in graduatoria in posizione non conforme al punteggio cui invece avrebbe diritto.

In particolare, da quanto esposto nel presente atto, è di tutta evidenza come i quesiti contestati siano palesemente erronei, ambigui e/o inesatti e che, di conseguenza, la ricorrente ha diritto ad una revisione *in melius* del punteggio relativo alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al Decreto Ministeriale n. 107 del 8 giugno 2023.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare – altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevante per l'Amministrazione, laddove concesso – nonché il giusto contemperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia, previa sospensione in via cautelare, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in parte qua, con conseguente attribuzione alla ricorrente del maggiore punteggio, secondo quanto indicato nel presente atto, in relazione ai quesiti contestati di cui alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, riguardo la procedura riservata per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2023). Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

In via istruttoria:

- 1) si formula espressa istanza di verifica sui quesiti oggetto della prova e, in particolare, sui quesiti oggetto di contestazione della presente impugnativa.
- 2) si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:
 - a) degli atti e/o verbali relativi ai lavori dell'Amministrazione in merito alla predisposizione e validazione dei quesiti di prova;
 - b) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi a quanto richiesto nell'accesso agli atti di parte ricorrente, depositato in atti.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che trattasi di materia di pubblico impiego.

Roma 5 luglio 2024

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO



Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2024.07.08 17:38:44
+02'00'